



PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DI PROGRAMMAZIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 69 in data 13 ottobre 2009

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Compiti

Art. 3 – Composizione

Art. 4 - Funzionamento

Articolo 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto provinciale, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Consulta provinciale di programmazione (nel proseguo "Consulta").
2. La "Consulta" è organismo permanente della Provincia ed ha lo scopo di assicurare la partecipazione, nei processi di programmazione, dei rappresentanti delle organizzazioni del lavoro, dell'economia, dell'istruzione, della cultura e del volontariato con il fine di una definizione concertata dei principali programmi di intervento.

Articolo 2
Compiti

1. La Consulta svolge funzioni di impulso e di proposta ai fini della programmazione provinciale nelle materie di cui al comma 2.
2. La Consulta svolge funzioni consultive sui provvedimenti di programmazione economica, finanziaria, sociale e territoriale. Gli organi di governo della Provincia possono discostarsi dal parere reso indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
3. La Consulta promuove la stipulazione di accordi o di protocolli di intesa tra le organizzazioni interessate e la Provincia.

Articolo 3
Composizione

1. La Consulta è composta da un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno dei seguenti enti, organizzazioni ed associazioni:
 - a. organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - b. organizzazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori più rappresentative;
 - c. ordini e collegi professionali;
 - d. principali istituzioni culturali, accademiche, dell'istruzione e del volontariato.
2. In relazione ai contenuti degli argomenti da trattare, partecipano ai lavori della Consulta gli assessori provinciali di riferimento.
3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Provincia o da un assessore dallo stesso delegato.
4. Il Presidente istituisce la Consulta con decreto, su designazione degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1.

Articolo 4

Funzionamento

1. La Consulta è convocata dal Presidente, che ne dirige i lavori, ogni qual volta sia necessario acquisire il relativo parere su richiesta di un terzo dei componenti l'organismo e, comunque, almeno due volte l'anno. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere inviata almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.
2. Le riunioni della Consulta sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Di ogni seduta è redatto verbale che deve riportare per ciascun argomento trattato la sintesi delle discussioni e l'esito delle decisioni assunte e delle relative votazioni. I verbali sono raccolti in ordine cronologico e depositati presso la segreteria generale.
4. Le sedute della Consulta sono pubbliche. I verbali delle adunanze sono pubblicati sul sito della Provincia.
5. La Consulta è supportata dal settore segreteria direzione generale e si avvale, in relazione alle materie da trattare, della collaborazione dei dirigenti per i settori di loro competenza. Svolge le funzioni di segretario dell'adunanza il dirigente competente in relazione all'argomento trattato.